



COMUNE DI CISANO SUL NEVA

(Provincia di Savona)

Ufficio del Sindaco

- Polizia Locale -

ORDINANZA SINDACALE

Prot. Gen. n. 0008032

Reg. Gen. Ord. n. 41/2018

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO/SPARO DI PETARDI, BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che la L. n. 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che, con decreto del Ministero dell'Interno, è disciplinato l'ambito di applicazione, anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il M.I., con Decreto in data 05.08.2008, ha stabilito che i Sindaci possano intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti, che alterino il decoro urbano;

CONSIDERATO che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie e di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venga fortuitamente colpito, e possono determinare, per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi, conseguenze negative a carico di persone ed animali;
- in occasione della festività del Capodanno, in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone del centro storico del capoluogo, si verificano situazioni di affollamento e di promiscuità tra persone di diversa età per fenomeni spontanei di aggregazione finalizzati alla socializzazione e al festeggiamento della ricorrenza;
- puntualmente la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono, comunque, in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti, che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;



COMUNE DI CISANO SUL NEVA

(Provincia di Savona)

Ufficio del Sindaco

- Polizia Locale -

- l'utilizzo e l'esplosione di petardi e/o di giochi pirici nella suddetta circostanza, caratterizzata dalla presenza di più persone, può generare potenziali rischi per l'incolumità delle stesse;
- tali potenziali rischi per le persone prescindono dalle condizioni, che l'utilizzatore di petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo pubblico o privato, nel caso in cui le conseguenze degli stessi si ripercuotano sugli spazi pubblici;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive in particolare in danno di autovetture, cassonetti per la raccolta dei rifiuti sia differenziata che indifferenziata ecc.;
- l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
- da più parti viene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali dal disagio causato da scoppio di petardi, proprio in concomitanza dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno;
- negli anni, a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici, volti a disciplinare un senso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
- il territorio del Comune di Cisano sul Neva è caratterizzato dalla presenza di aree ricche di vegetazione (parchi privati e pubblici, giardini, zone agricole – prative e boscate), in contesto urbano e extraurbano, ad alto rischio incendi;

RILEVATO che occorre vietare, soprattutto, durante la festività del Capodanno, ogni tipo di sparo in luogo pubblico o privato di qualunque prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi benché di "libera vendita" ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare, comunque, il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze, ove si trovino persone, in particolare in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, ecc., anche ai sensi dell'art. 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

CONDIVISA l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

PRESO ATTO che, nel territorio comunale, si riscontrano, talvolta, comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

RITENUTO necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

CONSIDERATO che il periodo, nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è ancora possibile contrastarli, grazie agli interventi qui proposti, possa coincidere con quello compreso tra i giorni **29 dicembre 2018 e 06 gennaio 2019**;



COMUNE DI CISANO SUL NEVA

(Provincia di Savona)

Ufficio del Sindaco

- Polizia Locale -

RITENUTO che, per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo, che caratterizzano il verificarsi degli eventi, che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- gli artt. 659 e 703 c.p.;
- la L. n. 689/1981 e successive modificazioni;
- la circolare 11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. e successive modificazioni;
- la L. 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- gli artt. 7 bis e 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

RITENUTO, ancora, che il presente provvedimento sia diretto a tutelare l'integrità fisica della popolazione, così come previsto dal comma 4 bis del succitato art. 54;

VISTA, altresì, la L. 18.04.2017, n. 48 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di sicurezza delle città";

VISTA, infine, la nota - a firma del Sig. Prefetto - pervenuta via PEC, dalla Prefettura di Savona - U.T.G., in data 24.12.2018, n. 0035940, avente ad oggetto: Festività natalizie 2018. Utilizzo prodotti pirotecnici;

DATO ATTO della preventiva informazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Savona, trasmessa a mezzo PEC (protocollo.prefsv@pec.interno.it), in data 28.12.2018, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L - come modificato dal D.L. 23.05.2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla L. 24.07.2008, n. 125, dal D.M. -Ministero Interno- 05.08.2008 e successive modificazioni.

ORDINA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI

È VIETATO fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luogo, coperto o scoperto, pubblico o privato, in quest'ultimo caso qualora le conseguenze degli stessi si ripercuotano sugli spazi pubblici, compresi all'interno del territorio comunale, fatte salve le manifestazioni autorizzate ai sensi di legge;

IL PROVVEDIMENTO HA EFFETTO E VALIDITÀ NEL PERIODO COMPRESO TRAI GIORNI

29.12.2018 e 06.01.2019



COMUNE DI CISANO SUL NEVA

(Provincia di Savona)

Ufficio del Sindaco

- Polizia Locale -

AVVISA CHE

- l'inosservanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art 20 della predetta legge;
- all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato;
- l'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 c.p., qualora applicabile.

DISPONE

- che gli Agenti della Forza Pubblica, siano incaricati di far osservare la presente ordinanza;
- che la stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune e la sua affissione nei luoghi pubblici, per darne pubblicità ai cittadini tutti;
- l'invio della stessa alla Prefettura di Savona, alla Polizia Locale, alla Questura di Savona, al Comando Provinciale dei Carabinieri ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

AVVERTE

- che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Savona, è immediatamente esecutiva;
- che il presente provvedimento potrà essere impugnato in opposizione gerarchica al Prefetto di Savona, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Comunale, addì 28.12.2018



IL SINDACO
Massimo NIERO